# REGOLAMENTO (CEE) N. 1341/79 DELLA COMMISSIONE

**del 29 giugno 1979**

**che fissa, fino alla fine della campagna 1979, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma,

considerando che l'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede la possibilità di autorizzare le organizzazioni di produttori — tenendo conto delle caratteristiche del mercato considerato — a fissare in determinate circostanze prezzi di ritiro superiori al livello indicato all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento;

considerando che il mercato dei pomodori di serra presenta caratteristiche diverse da quelle del mercato dei pomodori di pieno campo; che i pomodori di serra consistono perlopiù in prodotti delle categorie di qualità Extra e I, i cui prezzi sono nettamente più elevati di quelli dei prodotti di pieno campo;

considerando che per quanto concerne la campagna in corso, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra è stato già fissato fino al 30 giugno dal regolamento (CEE) n. 1104/79 (3); che i dati attualmente disponibili permettono di fissare questi prezzi fino alla fine della campagna del prodotto in questione;

considerando che, per sostenere più efficacemente il mercato dei pomodori di serra, occorre offrire alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori la possibilità di fissare il prezzo di ritiro a un livello superiore al prezzo di ritiro comunitario; che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma, del suddetto regolamento, si ritiene opportuno fissare il livello massimo del prezzo di ritiro di tali prodotti applicando ai prezzi fissati per la campagna 1978 un aumento pari a quello fissato dal Consiglio per l'applicazione dei prezzi di base e d'acquisto dei pomodori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1979, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono fissare per i pomodori di serra prezzi di ritiro non superiori, in ECU per 100 kg netti, ai livelli sotto indicati:

| | |
|---|---|
| — luglio (dall'1 al 10): | 25,13 |
| (dall'11 al 20): | 23,48 |
| (dal 21 al 31): | 21,70 |
| — agosto: | 21,70 |
| — settembre: | 21,70 |
| — ottobre: | 21,70 |
| — novembre: | 21,70 |

*Articolo 2*

Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che provvedono a comunicarli alla Commissione, gli elementi seguenti:

— il periodo durante il quale si applicano i prezzi di ritiro,

— i prezzi di ritiro previsti e praticati.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 138 del 6. 6. 1979, pag. 8.